

Polizza Viaggio

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: AWP P&C S.A. sede secondaria per l'Italia

Allianz 

Global Assistance

Prodotto: "Travel Business"

Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Travel Business è un'assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi a scopo d'affari, fuori dal comune di residenza, e include, in particolare, le coperture di assistenza sanitaria, spese mediche e bagaglio.



Che cosa è assicurato?

Sono previste delle garanzie attivabili nel corso del viaggio:

Assistenza in viaggio

- ✓ Centrale Operativa 24su 24 e Consulenza Medica
- ✓ Segnalazione di un medico specialista
- ✓ Invio medicinali urgenti
- ✓ Interprete a disposizione via telefono
- ✓ Viaggio a/r per un familiare in caso di ricovero
- ✓ Rientro sanitario con il mezzo più idoneo
- ✓ Rientro anticipato a seguito di lutto o malattia di un familiare
- ✓ Rientro della salma in caso di decesso dell'Assicurato

Spese mediche

- ✓ Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche
- ✓ Rimborso spese di trasporto dal luogo dell'evento fino al centro di pronto soccorso o di primo ricovero
- ✓ Rimborso spese mediche e farmaceutiche su prescrizione medica
- ✓ Rimborso spese cure odontoiatriche urgenti
- ✓ Rimborso spese per cure riabilitative e fisioterapiche sostenute in viaggio a seguito di malattia o infortunio
- ✓ Rimborso spese sostenute al rientro a seguito di infortunio in viaggio

Infortuni di Volo

- ✓ Indennità in caso di infortuni avvenuti a bordo di un aeromobile e che abbiano come conseguenza la morte.

Invio di un collaboratore in sostituzione

Assistenza Viaggio Professionale

Trasferimento sicuro

Le ulteriori prestazioni sono consultabili all'interno delle condizioni di assicurazione.

Garanzie opzionali (valide solo se espressamente incluse in polizza)

Estensione Spese Mediche

Permette di estendere il capitale assicurato per le destinazioni Mondo e USA e Canada

Bagaglio

Indennizzo in caso di furto, scippo, rapina o mancata riconsegna del bagaglio

Rimborso per le spese di prima necessità sostenute in seguito al ritardo nella riconsegna del bagaglio

Protezione Smartphone, Tablet e Macchina Fotografica

Indennizzo dei danni derivanti da furto del bene assicurato
Rimborso del costo di riparazione o indennizzo forfettario per danno accidentale

Rimborso delle Spese di Prolungamento Soggiorno

In caso di impossibilità dell'Assicurato a rientrare alla data stabilita per malattia o infortunio o a seguito di smarrimento documenti.

Ritardo Aereo e Riprotezione del Viaggio

Rimborso delle spese di ristorazione e di taxi o vettura in locazione in caso di 6 ore di ritardo del volo di andata

Rimborso dei maggiori costi per acquistare nuovi titoli di viaggio a seguito di ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza

Famiglia Sicura – Assistenza ai familiari a casa

Le prestazioni precedute dal flag verde (✓) sono automaticamente incluse nella polizza

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nelle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ persone non domiciliate o non residenti in Italia
- ✗ viaggi superiori ai 90 giorni continuativi nell'anno
- ✗ viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al Fascicolo Informativo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre la destinazione prescelta dall'Assicurato ed identificata in polizza.

Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

L'elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito <https://www.allianz-assistance.it/avvertenze>.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrive il contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta.

In caso di sinistro:

- Per richiesta di assistenza o con necessità di gestione emergenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa.
- Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Allianz Global Assistance entro 30 giorni.



Quando e come devo pagare?

L'acquisto della polizza può essere effettuato via web o tramite Contact Center.

Il pagamento del Premio avviene a mezzo di carta di credito o PayPal per gli acquisti via web o a mezzo carta di credito, bonifico bancario o bollettino postale via Contact Center.

Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per le garanzie Viaggio Sicuro – assistenza in viaggio e spese mediche, Invio di un Collaboratore: la copertura ha validità dal momento dell'inizio del viaggio fino al termine del viaggio stesso;

Per la garanzia Infortuni di Volo: la copertura decorre dal momento in cui l'Assicurato entra in aeromobile fino al momento in esce;

Per la garanzia Assistenza Viaggio Professionale: la decorrenza varia a seconda della prestazione attivata;

Per la garanzia Trasferimento Sicuro: la copertura decorre dalle 24 ore antecedenti l'inizio del viaggio e termina col raggiungimento del luogo di partenza del viaggio.

Per le garanzie opzionali

Bagaglio, Protezione Smartphone, Tablet e Macchina Fotografica: la garanzia è operante per la durata del viaggio.

Famiglia Sicura – Assistenza ai familiari a casa: la garanzia decorre dal momento della partenza dell'Assicurato e termina al suo rientro alla residenza.



Come posso disdire la polizza?

Per questo contratto non è applicabile il diritto di recesso.

AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento IVASS del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“TRAVEL BUSINESS”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione,**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE “TRAVEL BUSINESS”

<p>LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA</p>	
<p>A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE</p>	
<p>1. Informazioni Generali</p>	<p>Informazioni Relative alla Società</p> <p><input type="checkbox"/> Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.</p> <p><input type="checkbox"/> Sede Legale</p> <p><input type="checkbox"/> 7, Rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080</p> <p><input type="checkbox"/> Rappresentanza Generale per l'Italia Viale Brenta, 32, 20139 – Milano ITALIA Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496</p> <p><input type="checkbox"/> Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it</p> <p><input type="checkbox"/> Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I</p>
<p>2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa</p>	<p>Informazioni Patrimoniali</p> <p>Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 395.782.000. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 93.317.000. Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a 117,7%. I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.</p>
<p>B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO</p>	
<p>AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE:</p> <p>➤ Modalità di stipulazione – Validità (si rinvia all'art. 1 della sezione <i>Normativa comune a tutte le garanzie</i> delle Condizioni di Assicurazione) La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è valida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il frontespizio di polizza, firmato in ogni sua parte per formale accettazione, è stato trasmesso alla Società. <p>➤ Persone assicurabili (si rinvia all'art. 2 della sezione <i>Normativa comune a tutte le garanzie</i> delle Condizioni di Assicurazione) Allianz Global Assistance assicura le persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • domiciliate o residenti in Italia; • dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza • che svolgano attività professionale che non richieda lo svolgimento di mansioni a prevalente contenuto manuale né l'intervento diretto e continuativo nel processo di produzione <p>e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia. <p>➤ Operatività e decorrenza (si rinvia all'art. 3 della sezione <i>Normativa comune a tutte le garanzie</i> delle Condizioni di Assicurazione) La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari; • dalle ore e dal giorno indicati in polizza; • per un massimo di 365 giorni, destinazioni e capitali identificati in polizza e per non più di 90 giorni consecutivi per il medesimo viaggio; • se il premio è stato pagato; <p>La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.</p> <p>➤ Limiti di sottoscrizione (si rinvia all'art. 4 della sezione <i>Normativa comune a tutte le garanzie</i> delle Condizioni di Assicurazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di: <ul style="list-style-type: none"> ○ elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; ○ prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; ○ prolungare il periodo di copertura oltre i 90 giorni continuativi per lo stesso viaggio. • La polizza deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre; • La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Allianz Global Assistance non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso. <p>➤ Validità territoriale (si rinvia all'art. 5 della sezione <i>Normativa comune a tutte le garanzie</i> delle Condizioni di Assicurazione) L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito https://www.allianz-assistance.it/avvertenze.</p> <p>➤ In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso nel paese di destinazione. Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio di pronto intervento sanitario.</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La conformità della presente polizza ai fini del rilascio del visto per i viaggi con destinazione Federazione Russa può essere soggetta a variazioni, anche temporanee, determinate dalle autorità diplomatiche competenti. Contattare l'Ambasciata o il Consolato prima della sottoscrizione. ➤ Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle Condizioni di Assicurazione sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.
<p>3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni</p>	<p>Il Prodotto "TRAVEL BUSINESS" offre una serie di coperture assicurative di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ VIAGGIO SICURO (si rinvia all'art. 1 delle sezioni Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza in viaggio (si rinvia all'art. 1.1.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) - Spese mediche (si rinvia all'art. 1.1.2 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) <ul style="list-style-type: none"> Capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo: <ul style="list-style-type: none"> - Italia: € 10.000 - Europa: € 50.000 - Mondo: € 100.000 <p>La garanzia Spese Mediche è operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera.</p> <p>AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 6 della sezione Normativa comune a tutte le garanzie e 1.3 – 1.4 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione</p> <p>Infortunati di volo (si rinvia all'art. 2.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Capitale assicurato: € 500.000 per il caso di morte occorso in volo. Si evidenzia in particolare che, ai sensi dell'art. 2.5, l'Assicurato dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che includano la copertura del rischio volo, non supera i limiti di € 1.000.000 per il caso di morte.</p> <p>AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 6 della sezione Normativa comune a tutte le garanzie e 2.3 – 2.4 – 2.5 – 2.6 della sezione Garanzie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Assistenza viaggio professionale (si rinvia all'art. 3.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) <p>AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 6 della sezione Normativa comune a tutte le garanzie e 3.3 della sezione Garanzie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Invio di un collaboratore in sostituzione (si rinvia all'art. 4.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) ➤ Trasferimento sicuro (si rinvia all'art. 5.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) ➤ ESTENSIONE SPESE MEDICHE (si rinvia all'art. 1.1 delle sezioni Garanzia delle Condizioni di Assicurazione ESTENSIONE SPESE MEDICHE – CONDIZIONI AGGIUNTIVE) Estensione del capitale assicurato per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il ricovero ospedaliero nel Mondo fino a € 300.000 per persona e per sinistro per destinazioni Mondo (esclusi USA e Canada) e fino a € 500.000 per persona e per sinistro per destinazioni USA e Canada. <p>AVVERTENZA: Garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza e soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 6 della sezione Normativa comune a tutte le garanzie e 1.3 – 1.4 della sezione Garanzia Viaggio Sicuro – Assistenza in viaggio e spese mediche.</p> ➤ BAGAGLIO (si rinvia all'art. 1.1 delle sezioni Garanzia delle Condizioni di Assicurazione BAGAGLIO – CONDIZIONI AGGIUNTIVE) <ul style="list-style-type: none"> - Indennizzo per danni derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale. Massimo indennizzo: € 2.000,00 per persona e per periodo. La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e pertanto il valore assicurato è svincolato dal valore complessivo delle cose. Sottolimiti previsti: <ul style="list-style-type: none"> - per oggetto: € 250 - Acquisti di prima necessità a seguito di 8 ore complete di ritardo nella riconsegna del bagaglio. Massimo indennizzo: € 500 per persona. <p>AVVERTENZA: Garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza e soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 6 della sezione Normativa comune a tutte le garanzie e 1.3 – 1.4 della sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione BAGAGLIO – CONDIZIONI AGGIUNTIVE. Si evidenzia in particolare che, ai sensi dell'art. 1.4 lett. d), Allianz Global Assistance determina l'indennizzo successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.</p> ➤ PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA (si rinvia all'art. 1 delle sezioni Garanzia delle Condizioni di Assicurazione PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA – CONDIZIONI AGGIUNTIVE) <ul style="list-style-type: none"> - Indennizzo per danni derivanti, materiali e diretti derivanti da furto dell'apparecchio garantito (si rinvia all'art. 1.1 delle sezioni Garanzia delle Condizioni di Assicurazione PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA – CONDIZIONI AGGIUNTIVE) Massimo indennizzo: € 300 per evento. Allianz Global Assistance rimborsa il prezzo di acquisto, come risultante da scontrino e/o fattura in originale, applicando al danno indennizzabile a termine di polizza uno scoperto del 30%. - Indennizzo forfetario per il danno accidentale subito dall'apparecchio garantito oppure rimborso del costo sostenuto per la riparazione effettuata da un centro di assistenza tecnica in Italia autorizzato dal produttore del bene. (si rinvia all'art. 1.2 delle sezioni Garanzia delle Condizioni di Assicurazione PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA – CONDIZIONI AGGIUNTIVE) <p>AVVERTENZA: Garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza e soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 6 della sezione Normativa comune a tutte le garanzie e 1.1.1 – 1.2.1 della sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA – CONDIZIONI AGGIUNTIVE.</p> ➤ RIMBORSO SPESE DI PROLUNGAMENTO SOGGIORNO (si rinvia all'art. 1 delle sezioni Garanzia delle Condizioni di Assicurazione RIMBORSO SPESE DI PROLUNGAMENTO SOGGIORNO – CONDIZIONI AGGIUNTIVE) Rimborso delle spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato, dai suoi familiari (purché assicurati), che non siano in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita per malattia o infortunio o a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali). <p>AVVERTENZA: Garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza e soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui all'art. 6 della sezione Normativa comune a tutte le garanzie.</p> ➤ RITARDO AEREO E SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO (si rinvia all'art. 1 delle sezioni Garanzia delle Condizioni di Assicurazione RITARDO AEREO E RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO – CONDIZIONI AGGIUNTIVE)

	<ul style="list-style-type: none"> - rimborso delle spese di ristorazione, in caso di ritardo aereo superiore a 6 ore del volo di andata rispetto all'ultimo orario ufficiale comunicato dalla compagnia aerea, fino a € 50 per periodo assicurativo; - rimborso delle spese di taxi o vettura in locazione, di ristorazione, fino a € 100 per periodo assicurativo in caso di: <ul style="list-style-type: none"> - ritardo aereo superiore a 6 ore rispetto all'orario iniziale di arrivo alla destinazione prevista del volo di andata; - modifica dell'aeroporto di arrivo; - mancata corrispondenza. - Spese di riprotezione del viaggio: rimborso all'Assicurato il 50%, con un massimo di € 500 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa o un evento (documentabili) che abbia colpito l'Assicurato <p>AVVERTENZA: Garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza e soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 6 della sezione Normativa comune a tutte le garanzie e 1.2 della sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione RITARDO AEREO E RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO – CONDIZIONI AGGIUNTIVE.</p> <p>➤ FAMIGLIA SICURA (si rinvia all'art. 1 delle sezione Garanzia delle Condizioni di Assicurazione FAMIGLIA SICURA – CONDIZIONI AGGIUNTIVE) Assistenza ai familiari rimasti a casa</p> <p>AVVERTENZA: Garanzia valida solo se espressamente richiamata in polizza e soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 6 della sezione Normativa comune a tutte le garanzie</p>
Premi	<p>Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</p> <p>Il premio e' calcolato direttamente sul sito www.allianz-assistance.it, sulla base delle tariffe fissate dalla Compagnia ed è determinato dalla combinazione specifica di durata e destinazione del viaggio.</p> <p>Il premio può subire variazioni solo se sono attive campagne promozionali o se il Contraente è in possesso di uno specifico codice sconto/convenzione valido al momento della stipula.</p> <p>Il Contraente può convalidare la stipulazione della polizza con il pagamento del premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a mezzo Carta di Credito o PayPal per gli acquisti via web; • a mezzo Carta di Credito, bonifico bancario o bollettino postale per gli acquisti mediante Contact Center.
Rivalsa	<p>Diritto di rivalsa</p> <p>AVVERTENZA: La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.</p>
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto	<p>Prescrizione dei Diritti</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.</p>
Legge applicabile al contratto	<p>Legge applicabile al contratto</p> <p>La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.</p>
Regime Fiscale	<p>Trattamento Fiscale applicabile al contratto</p> <p>Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASSISTENZA: 10,00% (solo per le prestazioni di tutela legale e per i rimborsi: 21,25%) - MALATTIA: 2,50% - INFORTUNI: 2,50% - BAGAGLIO: 12,50% - RIMBORSI: 21,25% - PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA: 22,25% <p>Per il dettaglio della percentuale di premio attribuito al Ramo Ministeriale si rinvia al Certificato Assicurativo.</p>
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	
Sinistri – Obblighi dell'assicurato	<p>➤ Per richieste di Assistenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare la Centrale Operativa:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>CENTRALE OPERATIVA in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno Tel. + 39 02 26609 283 Viale Brenta, 32 – 20139 MILANO Fax +39 02 26624035</p> </div> <p>➤ Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Gli eventuali sinistri vanno denunciati ad Allianz Global Assistance con una delle seguenti due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it) - via posta (all'indirizzo qui sotto indicato) <p>In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente in originale, a:</p> <p style="text-align: center;">AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Liquidazione Danni B2C Casella Postale 46 Via Cordusio 4 20123 MILANO</p> </div> <p>AVVERTENZA: Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare le sezioni IN CASO DI SINISTRO delle Condizioni di Assicurazione oppure il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia Sinistri".</p>
Reclami	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

	<p>Servizio Qualità AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Viale Brenta, 32 20139 – MILANO (Italia) fax: +39 02 26 624 008 e-mail: reclamiAWP@allianz.com</p> <p>Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.</p> <p>Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".</p> <p>Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. • Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/</p>
<p>Condizioni non applicabili al contratto</p>	<p>Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio Aggravamento e Diminuzione del rischio Ricorso all'Arbitrato</p>
	<p>AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.</p> <p style="text-align: right;">AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia</p>



AWP P&C S.A.
 Sede Legale
 7 rue Dora Maar,
 93400 Saint-Ouen
 France
 Capitale Sociale
 € 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel (ACP) il 1 febbraio 2010
 Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
 Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
 Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



GLOSSARIO

Allianz Global Assistance:	il marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Apparecchi garantiti:	il telefono mobile tipologia GSM-GPRS-UMTS, console portatili, Tablet e macchine fotografiche
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio:	l'insieme dei capi di vestiario, i computer, le agende elettroniche di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio, le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori degli effetti personali.
Bene accessorio:	bene non fornito in kit con l'apparecchio garantito e che si aggiunge allo stesso migliorandone la funzionalità o l'aspetto, senza essere strettamente necessario.
Carta SIM:	(Subscriber Identity Module): la carta consegnata da un operatore telefonico, a titolo di abbonamento o di formula prepagata, intestata all'Assicurato e che permette di associare il suo profilo all'apparecchio telefonico ai fini dell'erogazione di servizi di telefonia mobile.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Codice IMEI:	il codice che identifica univocamente il Bene di proprietà dell'Assicurato.
Console portatile	apparecchio elettronico portatile utilizzato principalmente per l'esecuzione di videogiochi.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di "persona fisica", il soggetto maggiorenne dotato di "capacità di agire".
Danno accidentale:	il danno direttamente provocato da cause esterne, esteriormente constatabile e pregiudichi il funzionamento dell'apparecchio in garanzia.
Europa:	l'Italia, i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento:	l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare:	il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Furto:	il reato (furto, furto con rottura o scasso, furto con strappo/scippo, rapina), anche se tentato, previsto dall'Art. 624, 624 bis e 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Istituto di Cura:	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Macchine fotografiche:	corpo macchina ed eventuale obiettivo fotografico standard fornito in kit.
Mondo:	la Federazione Russa e i paesi non compresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Ricovero:	degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Tablet:	dispositivo portatile con interfaccia touch screen, dotato di connettività mobile o WiFi e di dimensioni superiori o uguali a 5 pollici.
Terzi:	tutte le persone diverse dall'Assicurato. Non sono considerati terzi i membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché i parenti ed affini anche non conviventi.
Valore a nuovo dell'apparecchio garantito:	valore dell'apparecchio al momento dell'acquisto come da scontrino e/o fattura.
Viaggio:	il trasferimento, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Travel Business

ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

DEFINIZIONI

Allianz Global Assistance:	il marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di "persona fisica", il soggetto maggiorenne dotato di "capacità di agire".
Europa:	l'Italia, i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento:	l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare:	il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Istituto di Cura:	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenze, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Mondo:	la Federazione Russa e i paesi non compresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Ricovero:	degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Viaggio:	il trasferimento, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

1. Modalità di stipulazione dell'assicurazione - Criteri di adesione – Validità

a) La polizza deve essere stipulata dal Contraente:

- nel caso di "persona fisica", maggiorenne dotato di "capacità di agire"
- per mezzo della piattaforma e-commerce presente sul sito www.allianz-assistance.it o contattando telefonicamente il Contact Center di Allianz Global Assistance al numero verde dedicato.
- entro le ore 24,00 del giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie per gli acquisti:
 - via web convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo Carta di Credito o PayPal;
 - via Contact Center convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo Carta di Credito;
- entro le ore 24,00 del 2° giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie per gli acquisti mediante Contact Center convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo bonifico bancario o bollettino postale entro massimo tale periodo;

b) Il Contraente deve successivamente:

- stampare la polizza in forma completa che sarà il riferimento contrattuale per l'operatività delle garanzie;
- prendere debita visione delle condizioni di polizze e verificare la rispondenza dei dati (a solo titolo esemplificativo e non limitativo data di inizio del viaggio, durata e destinazione dello stesso);
- apporre la firma sul documento in ogni parte richiesta;
- inviare a Allianz Global Assistance a mezzo telefax al n. 02 26624040 o via e-mail all'indirizzo polizze@allianz-assistance.it il frontespizio di polizza firmato in ogni sua parte per la formale accettazione.

La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

2. Persone assicurabili

Allianz Global Assistance assicura le persone:

- domiciliate o residenti in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza;
- che svolgano attività professionale che non richieda lo svolgimento di mansioni a prevalente contenuto manuale né l'intervento diretto e continuativo nel processo di produzione e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone:
- residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia.

3. Operatività e decorrenza

Le garanzie, espressamente sottoscritte, sono operanti:

- per viaggi effettuati a scopo di affari al di fuori del comune di residenza;
- dalle ore e dal giorno indicati in polizza;
- per un massimo di **365 giorni**, destinazioni e capitali identificati in polizza e per non più di **90 giorni** consecutivi per il medesimo viaggio;
- se il premio è stato pagato.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile

4. Limiti di sottoscrizione

4.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 90 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

4.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione

4.3 La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Allianz Global Assistance non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.

5. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta e indicata in polizza.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito <https://www.allianz-assistance.it/avvertenze>.

6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Allianz Global Assistance esclude dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione e di potere;

- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
 c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
 d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
 e) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
 f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
 g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
 h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
 i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
 j) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
 k) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
 l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
 m) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
 n) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
 o) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
 p) suicidio o tentativo di suicidio;
 q) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
 r) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
 s) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
 t) quarantene.

7. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve:

a) darne avviso a:

- Allianz Global Assistance secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);

- tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

8. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE**1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE****1.1 Oggetto****1.1.1 Assistenza in Viaggio**

Allianz Global Assistance, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN :		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
a) consulenza medica telefonica , servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;	SI	SI	SI
b) invio medicinali urgenti non reperibili in loco e solo dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità farmaceutiche locali non siano equivalenti. Allianz Global Assistance effettua l'invio in accordo con le norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato;	SI	SI	SI
c) traduzione della cartella clinica Qualora l'Assicurato lo richieda, Allianz Global Assistance provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e ulteriori normative in materia di Privacy;	NO	SI	SI
d) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali;	SI	SI	SI
e) interprete a disposizione via telefono per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. Allianz Global Assistance organizza a proprie spese il servizio;	NO	SI	SI
f) trasporto - rientro sanitario <ul style="list-style-type: none"> dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. Allianz Global Assistance effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo: <ul style="list-style-type: none"> "sanitario" nell'ambito dell'Europa della Federazione Russa e per gli spostamenti locali; "di linea appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi. Allianz Global Assistance non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per: <ul style="list-style-type: none"> infermità o lesioni che, a giudizio dei medici curanti, siano curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali; 	SI	SI	SI
g) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell'Assicurato in viaggio o per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: <ul style="list-style-type: none"> 48 ore se minorenni o portatore di handicap; 5 giorni in Italia; 7 giorni in Europa/Mondo Allianz Global Assistance mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno;	SI	SI	SI
	SI € 110 al giorno per max 5 gg	SI € 110 al giorno per max 5 gg	SI € 110 al giorno per max 5 gg
h) rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio , alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Allianz Global Assistance organizza e prende a proprio carico le spese di rientro.	SI	SI	SI
i) rientro della salma			

fino al luogo di sepoltura in Italia. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. Allianz Global Assistance provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell'evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte.	SI	SI	SI
---	----	----	----

Allianz Global Assistance, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN:		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
j) rientro anticipato dell'Assicurato e di un compagno di viaggio, sempreché assicurato, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell'Assicurato. Allianz Global Assistance organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese;	SI fino a € 1.250 per evento	SI fino a € 2.000 per evento	SI fino a € 2.000 per evento
k) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi;	SI	SI	SI
l) anticipo denaro , con l'obbligo per l'Assicurato di restituire l'anticipo entro 30 giorni;	SI fino a € 5.000	SI fino a € 5.000	SI fino a € 5.000
m) protezione carte di credito , libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, smarriti o rubati. Allianz Global Assistance su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;	SI	SI	SI
n) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di "roaming internazionale" sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza.	NO	SI fino a € 350	SI fino a € 350

1.1.2 Spese Mediche

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN:		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
CON PAGAMENTO DIRETTO Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, provvede : 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito ad Allianz Global Assistance, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.	fino a € 10.000	fino a € 50.000	fino a € 100.000
A RIMBORSO Inoltre, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione: 2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;	fino a € 1.500	fino a € 5.000	fino a € 5.000
3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero, soccorso e ricerca in mare e montagna;	fino a € 500	fino a € 1.250	fino a € 1.250
4) al rimborso delle spese mediche di bordo , delle spese per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio	fino a € 500	fino a € 500	fino a € 500
5) al rimborso delle spese per cure riabilitative , incluse le fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono in garanzia esclusivamente le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente il rientro.	fino a € 550	fino a € 550	fino a € 550

I RIMBORSI TUTTI SARANNO EFFETTUATI CON L'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA DI € 50,00 PER SINISTRO

1.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- decorre dal momento dell'inizio del viaggio;
- è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza;
- è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l'evento, sempre che questo sia compreso nella "DESTINAZIONE" per cui è stata emessa la polizza.

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell'art. 1.1.2 punto 1), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- malattie preesistenti;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- cure riabilitative;
- acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- espianti e/o trapianti di organi;
- partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
 - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospende immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

1.4 Disposizioni e limitazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:**1.4.1 Assistenza in viaggio**

- a) le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
- c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);
- treno prima classe;
- traghetto.

Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;

d) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;

e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.**1.4.2 Spese mediche**

Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche":

- anche più volte nel corso del viaggio;
- per un massimo di 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera;
- fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

2. Infortuni di Volo**2.1 Oggetto**

Allianz Global Assistance assicura gli infortuni che l'Assicurato subisca come passeggero di voli effettuati su velivoli ed elicotteri, esclusi gli Aeroclubs, che abbiano come conseguenza la morte, anche se la stessa si verifica entro un anno dal giorno dell'infortunio;

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni:

- a) derivanti da atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale, quali, ad esempio, attentati, pirateria, sabotaggio, insurrezioni, tumulti popolari purché l'Assicurato non ne abbia preso parte attiva; ed a parziale deroga delle esclusioni comuni, anche quelli :
- b) imputabili a colpa grave dell'Assicurato in qualità di passeggero, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile;
- c) che l'Assicurato subisca al di fuori dell'aeromobile, in caso di incidente aeronautico, atti di terrorismo o di pirateria aerea. La presente copertura cessa, in caso di incidente aeronautico, al completamento delle operazioni di soccorso e, nel caso di atti di terrorismo o di pirateria aerea, quando l'Assicurato non sia più esposto agli effetti di tali atti.

Allianz Global Assistance considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;

Allianz Global Assistance non considera infortuni gli infarti da qualsiasi causa determinati.

2.2 Decorrenza – Operatività - Durata

La garanzia, nel periodo identificato in polizza, è operativa dal momento in cui l'Assicurato entra in un aeromobile e termina al momento nel quale ne esce.

L'assicurazione continuerà ad avere valore oltre il limite di tempo prefissato, e fino al termine del viaggio in corso, in caso di sospensione forzata o di cambiamento di rotta decisi dal vettore aereo per ragioni tecniche o per avverse condizioni atmosferiche.

2.3 Capitale Assicurato

€ 500.000 per il caso di morte.

2.4 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Allianz Global Assistance non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni:

- a) avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocopteri e parapendio, ecc.);
- b) avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclubs;
- c) avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
- d) avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- e) imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario, salvo quanto previsto dall'art. 2.1 comma b);

2.5 Dichiarazioni dell'Assicurato

L'Assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di € 1.000.000 per il caso di morte.

2.6 Rinuncia al Diritto di Surrogazione

Allianz Global Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

2.7 Beneficiari

Polizze individuali: qualora l'Assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l'Assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari.

3. Assistenza Viaggio Professionale**3.1 Oggetto**

In caso di necessità, Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

a) assistenza legale in viaggio - anticipo cauzione

Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le relative spese fino a € 1.000 per periodo assicurativo.

Inoltre costituisce fino a € 5.000 per periodo assicurativo, in nome e per conto dell'Assicurato stesso e per i soli fatti di natura colposa:

- la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione;
- l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro.

Allianz Global Assistance anticipa la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;

b) modifica del planning

In caso di eventi imprevisti ed oggettivamente documentabili che, impediscano all'Assicurato di rispettare il planning di lavoro predefinito, Allianz Global Assistance, trasmette messaggi a parenti o collaboratori d'ufficio, cambia prenotazioni di albergo, aereo, treno, traghetto o vettura in locazione, modifica appuntamenti a seconda delle nuove esigenze dell'Assicurato;

c) rimborso delle penali applicate dai fornitori di servizi (hotel/compagnia aerea/compagnia marittima ecc.) nel limite del 50% e con il massimo di € 500, al netto delle quote di iscrizione, in caso di annullamento della prenotazione per eventi imprevisti ed oggettivamente documentabili;

AWP P&C S.A.

Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



d) rimborso delle spese di taxi o vettura in locazione, di ristorazione, in caso di ritardo aereo superiore a 6 ore rispetto all'orario iniziale di arrivo alla destinazione prevista del volo di andata, di modifica dell'aeroporto di arrivo o di mancata corrispondenza.
Allianz Global Assistance rimborsa fino a €100 per periodo assicurativo.

3.2 Decorrenza e operatività

La garanzia decorre:

- per i punti a) – b) dal momento della partenza dell'Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza;
- per il punto c) dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto;
- per il punto d) dal check-in del volo di andata ed è operante per tutte le tratte purché in congiunzione.

3.3 Esclusioni

Allianz Global Assistance esclude dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

a) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

4. Invio di un Collaboratore in sostituzione

4.1 Oggetto

Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa, organizza 24 ore su 24 e sostiene direttamente le spese di trasporto di un collaboratore per sostituire l'Assicurato sul posto qualora il viaggio professionale debba essere interrotto per:

- malattia o infortunio dell'Assicurato stesso non curabili sul posto;
- danneggiamento all'abitazione di residenza;
- malattia grave con prognosi superiore a 7 giorni o decesso di un familiare.

4.2 Decorrenza e operatività

La garanzia decorre dal momento della partenza dell'Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza.

5. Trasferimento Sicuro

5.1 Oggetto

In caso di guasto od incidente all'auto utilizzata per raggiungere il luogo di partenza del viaggio, Allianz Global Assistance organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- a) **traino** dell'auto dal luogo dell'evento alla più vicina officina attrezzata. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto fino a € 130;
- b) **rimborso spese di custodia** dell'auto fino al rientro dell'Assicurato e fino all'importo massimo di € 100;
- c) **invio di un taxi**, in seguito al traino dell'auto effettuato da Allianz Global Assistance, per permettere all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio. Allianz Global Assistance rimborsa l'Assicurato fino ad un importo di € 200.

5.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- è operante esclusivamente per l'auto di proprietà dell'Assicurato o della società alla quale è alle dirette dipendenze che non superi i **10 anni di immatricolazione**;
- decorre dalle 24 ore antecedenti l'inizio del viaggio e termina con il raggiungimento del luogo di partenza del viaggio.

IN CASO DI SINISTRO

6.1 Viaggio Sicuro – Assistenza e Spese Mediche / Invio di un collaboratore in sostituzione / Assistenza Viaggio Professionale

6.1.1 Viaggio Sicuro – Assistenza e Spese Mediche

In caso di necessità

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando:

- a) recapito temporaneo;
- b) dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- c) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

In caso di richiesta di rimborso

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza
- b) dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica
- d) circostanze dell'evento
- e) documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

6.1.2 Invio di un collaboratore in sostituzione

a) dati anagrafici e recapito del collaboratore che deve sostituire l'Assicurato;

6.1.3 Assistenza Viaggio Professionale

a) tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del servizio richiesto che verranno richieste dalla Centrale Operativa.

6.2 Infortuni di Volo

L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- a) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 ed il recapito;
- b) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- c) numero della presente polizza;
- d) luogo, giorno ed ora dell'evento;
- e) documentazione ufficiale attestante la presenza dell'Assicurato sull'aeromobile;
- f) certificati medici attestanti l'infortunio ed il conseguente sopravvenuto decesso.

6.3 Trasferimento Sicuro

6.3.1 L'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo:

- a) dati anagrafici;
- b) numero della presente polizza;
- c) tipo di intervento richiesto;
- d) dati identificativi del veicolo;
- e) luogo del fermo tecnico o dell'incidente.

6.3.2 Per richieste di rimborso di spese direttamente sostenute l'Assicurato deve darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- b) numero della presente polizza;
- c) circostanze dell'evento;

AWP P&C S.A.

Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



- d) documentazione attestante l'evento, in copia;
e) spese effettivamente sostenute, in originale

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609 283
Viale Brenta, 32 – 20139 MILANO
Fax +39 02 26624035

Gli eventuali sinistri vanno denunciati ad Allianz Global Assistance con una delle seguenti **due modalità**:

- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
 - **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)
- In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente in originale, ad:

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni B2C
Casella Postale 46
Via Cordusio 4
20123 MILANO

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia Sinistri"

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudential (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



1. ESTENSIONE SPESE MEDICHE (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)**GARANZIA****1. ESTENSIONE SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE****1.1 Oggetto**

A parziale deroga dell'art. 1.1.2 comma 1 della *Polizza TRAVEL BUSINESS – Assistenza in viaggio e spese mediche*, il capitale assicurato per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il ricovero ospedaliero in Istituto di cura nel Mondo, si intende elevato a:

- € 300.000 per persona e per sinistro, per destinazioni Mondo (esclusi USA, Canada);
- € 500.000 per persona e per sinistro, per destinazioni USA, Canada.

2. BAGAGLIO (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)**DEFINIZIONI PARTICOLARI**

Bagaglio:	l'insieme dei capi di vestiario, i computer, le agende elettroniche, di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio, le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori degli effetti personali.
Furto:	il reato (furto, furto con rottura o scasso, furto con strappo/scippo, rapina), anche se tentato, previsto dall'Art. 624, 624 bis e 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Terzi:	tutte le persone diverse dall'Assicurato. Non sono considerati terzi i membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché i parenti ed affini anche non conviventi.

GARANZIA**1. BAGAGLIO****1.1 Oggetto**

Allianz Global Assistance indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio, del bagaglio personale (vedi "Definizioni particolari").

Allianz Global Assistance rimborsa anche, nel limite del capitale assicurato e con il massimo di € 500 per persona e per periodo assicurativo, gli "acquisti di prima necessità" effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato.

A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.

Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

1.2 Decorrenza e operatività

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

Limitatamente agli "acquisti di prima necessità", la garanzia decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Allianz Global Assistance non indennizza i danni:

- a) a beni non espressamente previsti nelle "Definizioni particolari";
- b) derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
- c) verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento. Sono, inoltre, esclusi:
 - i beni, i computer, le agende elettroniche, sottoposti alla custodia di, o affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.);
 - materiali fotocineottici, telefoni cellulari e smartphones, tablet e console portatili.

1.4 Capitale Assicurato, disposizioni e limitazioni

Il rimborso sarà effettuato:

- a) con il limite di
 - € 250,00 per oggetto;
 - € 2.000,00 per persona e per periodo assicurativo;
- b) considerando il computer e gli accessori quale unico oggetto;
- c) in base al valore commerciale delle cose sottratte al momento del sinistro;
- d) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- e) successivamente a quello del Vettore responsabile dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati materiali fotocineottici: Binocolo, Macchine fotografiche, Corpi macchina/obiettivi/zoom, Flash, Filtri, Liquidi e panni ottici, Esposimetro, Videocamera, Rullini fotografici varie sensibilità, Cassette video, Batterie/caricabatterie, Cavalletto, Custodie impermeabili, Box anti x-ray/sacchetti in alluminio, Manuali di istruzione.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso scritto a Allianz Global Assistance **entro 30 giorni dal rientro**, fornendo dati anagrafici, nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica, recapito e numero di polizza, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, inviando inoltre:

in caso di furto, scippo, rapina, incendio

- a. denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione che ne attesti il valore;
- b. per il caso di furto di beni sottoposto alla custodia di, o affidati a terzi, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;

in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o danneggiamento del contenuto

- a. rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia, rilasciato dall'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- b. biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
- c. risposta del vettore Aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- d. elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione che ne attesti il valore;
- e. scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale.

3. PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)**DEFINIZIONI PARTICOLARI**

Apparecchi garantiti: Bene accessorio:	il telefono mobile tipologia GSM-GPRS-UMTS, console portatili, Tablet e macchine fotografiche bene non fornito in kit con l'apparecchio garantito e che si aggiunge allo stesso migliorandone la funzionalità o l'aspetto, senza essere strettamente necessario.
Carta SIM:	(Subscriber Identity Module): la carta consegnata da un operatore telefonico, a titolo di abbonamento o di formula prepagata, intestata all'Assicurato e che permette di associare il suo profilo all'apparecchio telefonico ai fini dell'erogazione di servizi di telefonia mobile.
Codice IMEI: Console portatile Danno accidentale: Furto:	il codice che identifica univocamente il Bene di proprietà dell'Assicurato. apparecchio elettronico portatile utilizzato principalmente per l'esecuzione di videogiochi il danno direttamente provocato da cause esterne, esteriormente constatabile e pregiudichi il funzionamento dell'apparecchio in garanzia. il reato (furto, furto con rottura o scasso, furto con strappo/scippo, rapina), anche se tentato, previsto dall'Art. 624, 624 bis e 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Macchine fotografiche: Tablet: Terzi:	Corpo macchina ed eventuale obiettivo fotografico standard fornito in kit; dispositivo portatile con interfaccia touch screen, dotato di connettività mobile o WiFi e di dimensioni superiori o uguali a 5 pollici. tutte le persone diverse dall'Assicurato. Non sono considerati terzi i membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché i parenti ed affini anche non conviventi.
Valore a nuovo dell'apparecchio garantito:	valore dell'apparecchio al momento dell'acquisto come da scontrino e/o fattura.

GARANZIA**1. PROTEZIONE SMARTPHONE, TABLET e MACCHINA FOTOGRAFICA****1.1 Furto**

Allianz Global Assistance indennizza l'Assicurato per i danni, materiali e diretti, derivanti dal furto dell'apparecchio garantito **nel limite di Euro 300,00 per evento**.

L'assicurazione è estesa ai beni accessori che sono stati acquistati in kit con l'apparecchio garantito.

Allianz Global Assistance rimborsa il prezzo di acquisto, come risultante da scontrino e/o fattura in originale, applicando al danno indennizzabile a termine di polizza uno **scoperto del 30%**.

Allianz Global Assistance effettua il rimborso previa trasmissione di:

- regolare denuncia di furto presentata alle Autorità competenti entro **36 ore** dall'evento;
- documentazione attestante il blocco del Codice IMEI in caso di furto di cellulare o tablet con scheda SIM.

1.1.1 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Sono esclusi dalla copertura Furto:

- lo smarrimento e la dimenticanza dell'apparecchio garantito;
- eventi causati da negligenza dell'Assicurato;
- la sottrazione da abbigliamento e vestiti non indossati dall'assicurato al momento del sinistro;
- la sottrazione da borse e bagagli in genere portati o meno dall'Assicurato;
- i beni accessori, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - **Telefoni e Tablet:** cover, kit vivavoce, custodie, casse e dock station;
 - **Console portatili:** giochi, cuffie;
 - **Macchina fotografica:** obiettivi/zoom, Flash, FILTRI, batterie/caricabatterie extra, cavalletto, custodie, esposimetro, liquidi e panni ottici ed, in generale, tutti gli accessori connessi all'apparecchio garantito;
- il furto avvenuto all'interno di un autoveicolo ad eccezione della sola ipotesi di furto all'interno di autoveicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio regolarmente custodito di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del posteggio presso cui è stato lasciato o in rimessa presso un garage privato

1.2 Danno accidentale

Allianz Global Assistance, **nel limite di Euro 55,00 per evento**, riconosce:

- un indennizzo forfetario per il danno accidentale subito dall'apparecchio garantito
- oppure
- rimborsa il costo sostenuto per la riparazione effettuata da un centro di assistenza tecnica in Italia autorizzato dal produttore del bene.
- L'Assicurato deve inviare a Allianz Global Assistance, il documento di acquisto del bene e/o lo scontrino/fattura di riparazione in originale.

1.2.1 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Sono esclusi dalla copertura Danneggiamento accidentale:

- il mancato funzionamento, il guasto, i difetti imputabili a cause di origine interna, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti, quanto derivante da usura dei componenti qualunque ne sia la causa;
- i danni causati a parti esterne dell'apparecchio in garanzia che non ne pregiudicano il funzionamento (ad esempio, rigature, graffi e scalfitture);
- il mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine dell'apparecchio;
- i danni causati o derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del costruttore;
- i danni coperti dalle garanzie del costruttore e/o del distributore;
- il danno oggetto di campagna di richiamo da parte del costruttore;
- riparazione effettuata in un centro di assistenza tecnica situato al di fuori del territorio italiano.
- Beni accessori (caricabatteria, batterie, kit viva voce, cover, adattatori, auricolari, cavi, schede di memoria ed in generale tutti gli accessori connessi all'Apparecchio garantito);
- i danni occorsi mentre l'Apparecchio garantito si trovava a disposizione di, sottoposto alla custodia di, o affidato a terzi.

1.3 Decorrenza e operatività

La garanzia, espressamente sottoscritta, è operante per un periodo pari alla durata del viaggio.

IN CASO DI SINISTRO

Al verificarsi dell'evento, l'Assicurato o chi in sua vece, deve dare avviso scritto ad Allianz Global Assistance:

- utilizzando il sito www.ilmiosinistro.it entro 3 giorni dalla denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti, seguendo le istruzioni presenti.
- Successivamente l'Assicurato potrà inviare la documentazione completa.
- tramite posta al seguente indirizzo:

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni B2C
 Casella Postale 46
 Via Cordusio 4
 20123 MILANO

allegando la seguente documentazione:

In caso di Furto:

- copia del documento (fattura) attestante l'acquisto del Bene;
- copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti entro **36 ore** dall'evento;

- copia della documentazione (Raccomandata A/R) attestante il blocco del codice IMEI e modulo accettazione raccomandata con timbro postale;
- copia della documentazione (Raccomandata A/R) attestante il blocco della Carta SIM modulo accettazione raccomandata con timbro postale.
- descrizione delle circostanze dell'evento;
- copia della polizza

In caso di Danneggiamento accidentale

- copia del documento (fattura) attestante l'acquisto del Bene;
- scontrino e/o fattura di riparazione rilasciato da un centro di assistenza autorizzato dal produttore del bene;
- descrizione delle circostanze dell'evento;
- copia della polizza;
- certificazione del danno rilasciata da un Centro Tecnico di Assistenza autorizzato dal produttore in Italia.

--- AVVERTENZE ---

L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.
Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro **45 giorni** dalla data di avviso.

Allianz Global Assistance si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

4. RIMBORSO DELLE SPESE DI PROLUNGAMENTO SOGGIORNO (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)**GARANZIA****1. SPESE DI PROLUNGAMENTO SOGGIORNO****1.1 Oggetto**

Qualora l'Assicurato non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita

- per malattia o infortunio,
 - a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali),
- Allianz Global Assistance rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato nel limite di:
- € 150,00 per notte nel limite di € 1.500,00 per evento.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
- b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- e) copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alle Autorità competenti entro in caso di furto o smarrimento dei documenti;
- f) recapito temporaneo o recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

5. RITARDO AEREO e RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRES-SAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)**GARANZIE****1. RITARDO AEREO E SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO****1.1 Oggetto****1.1.1 Ritardo aereo**

In caso di necessità, Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

a) rimborso delle spese di ristorazione, in caso di ritardo aereo superiore a 6 ore del volo di andata rispetto all'ultimo orario ufficiale comunicato dalla compagnia aerea.

Allianz Global Assistance rimborsa fino a **€ 50** per periodo assicurativo;

b) rimborso delle spese di taxi o vettura in locazione, di ristorazione, in caso di:

- ritardo aereo superiore a 6 ore rispetto all'orario iniziale di arrivo alla destinazione prevista del volo di andata;
- modifica dell'aeroporto di arrivo;
- mancata corrispondenza.

Allianz Global Assistance rimborsa fino a **€100** per periodo assicurativo.

1.1.2 Spese di riprotezione del viaggio

Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato il **50%**, con un massimo di **€ 500 per persona**, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa o un evento (documentabili) che abbia colpito l'Assicurato, sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.

1.2 Esclusioni

Allianz Global Assistance esclude dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

a) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro **30 giorni** dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

• RITARDO AEREO

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- copia del titolo di viaggio o ultimo orario ufficiale comunicato dalla compagnia aerea o dal Tour Operator;
- documentazione attestante l'orario dell'effettivo imbarco;
- i giustificativi di spesa in originale per gli importi da rimborsare.

• SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia;
- nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione emesso dalla Compagnia aerea o dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia;
- titoli di viaggio non utilizzati, in originale.

6. FAMIGLIA SICURA – Assistenza ai familiari a casa

CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA

GARANZIA

1. Famiglia Sicura – Assistenza ai familiari a casa

1.1 Oggetto

In caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi ad un familiare, purché convivente dell'Assicurato in viaggio, Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- consulenza medica telefonica**, servizio di assistenza medica qualora il parente necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal parente.
Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
- informazione diretta telefonica** all'Assicurato, in viaggio, dell'evento che ha colpito il familiare. La presente prestazione è fornita su richiesta e autorizzazione della persona colpita dall'evento;
- invio di un medico** al "parente" dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Allianz Global Assistance, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del parente al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, il parente o chi per esso deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario;
- trasferimento al più vicino centro medico**, in caso di necessità;
- organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici**. Allianz Global Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizza visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i Suoi Centri Convenzionati più vicini alla residenza familiare. Allianz Global Assistance, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostico-strumentali richiesti. I costi delle prestazioni sono interamente a carico del familiare;
- trasferimento ad un centro di alta specializzazione** per infortunio o malattia improvvisa del familiare non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con Allianz Global Assistance, il trasferimento del familiare in un centro ospedaliero di Alta specializzazione. Allianz Global Assistance provvede ad organizzare il trasporto sanitario del familiare con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico prendendo a carico i costi fino ad un massimale di € 1.300.

Inoltre, Allianz Global Assistance, in caso di necessità all'abitazione di residenza in Italia del familiare convivente, organizza ed eroga anche le seguenti prestazioni:

- invio di un elettricista** per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, non procrastinabili, direttamente causati da un guasto dell'impianto elettrico dell'abitazione assicurata che blocchi l'erogazione della corrente allo stabile o che comporti pericolo di incendio. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100;
- invio di un fabbro** per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione assicurata. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 100;
- invio di un idraulico** per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100.
- invio di una guardia giurata** per sorvegliare l'abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza;

1.2 Decorrenza e operatività

La garanzia decorre dal momento della partenza dell'Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando:

- numero della presente polizza;
- recapito temporaneo;
- recapito del familiare convivente a casa richiedente la prestazione;
- circostanze dell'evento.

In caso di richiesta di rimborso

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- numero della presente polizza
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica

Informativa per la privacy

Abbiamo cura dei suoi dati personali

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, AWP P&C S.A.), con sede in V.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi.

La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.

Qualora, in fase di stipula della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l'onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell'uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. AWP P&C S.A. è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.

2. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che Lei ci fornirà in prima persona, per diverse finalità, come indicato di seguito:

- ✓ *Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all'amministrazione della polizza*
- ✓ *Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali rimborsi)*
- ✓ *Per gestire le somme dovute*
- ✓ *Per la prevenzione e l'individuazione delle frodi*
- ✓ *Per la prevenzione dei reati di terrorismo*
- ✓ *Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)*
- ✓ *Previo consenso, per informarla su prodotti e servizi che riteniamo possano essere di suo interesse*

Per le finalità sopra indicate per le quali non richiederemo il suo consenso, specifichiamo che il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la sottoscrizione della polizza, la gestione dei sinistri e delle somme dovute) o di

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi e la prevenzione dei reati di terrorismo.

Nel caso in cui non desideri comunicarci i tuoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle le prestazioni oggetto del contratto o per le quali potrebbe avere un interesse.

3. Chi potrà accedere ai tuoi dati personali?

Ci assicureremo che i tuoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.

Per le finalità indicate, i tuoi dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

- Autorità pubbliche.

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i tuoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

- Altre società del Gruppo Allianz, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, società di autonoleggio, società di soccorso stradale, società di trasporti, strutture sanitarie, consulenti tecnici, periti, avvocati, riparatori), società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti), società di marketing, per l'invio di comunicazioni commerciali (solo qualora abbia prestato il relativo consenso).

Infine, possiamo condividere i tuoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analogo natura).

4. Dove saranno trattati i tuoi dati personali?

I tuoi dati personali possono essere trattati all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 3, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i tuoi dati personali a soggetti non in possesso dell'autorizzazione per il relativo trattamento.

Laddove trasferissimo i tuoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall'Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco di

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz. Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all'interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 8

5. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

- Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
- Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
- Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
- Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
- Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
- Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
- Presentare un reclamo presso di noi e/o l'autorità competente incaricata della protezione dei dati.

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 8, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.

6. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo. Qualora Lei si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento per tali finalità.

A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano.

È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 5.

7. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



Conserveremo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

- ✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati relativi ai sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili – 10 [dieci] anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.
- ✓ Dati relativi ai reclami – 5 [cinque] anni dalla trattazione del reclamo ai sensi dell'art. 9 co. 6 del Regolamento IVASS n. 24/2008.
- ✓ Dati relativi alle attività di promozione commerciale – 2 [due] anni dalla raccolta dei dati ai sensi del Provvedimento 24.2.2005 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati.

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

8. In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:

AWP P&C S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Data Protection Officer

Viale Brenta 32

20139 MILANO

E-mail: privacyawpitaly@allianz.com

9. Quanto spesso aggiorniamo l'informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Ci assicuriamo che la versione più recente sia a disposizione sul sito web www.allianz-assistance.it e le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata il 11.5.2018.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I

